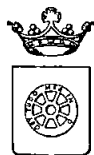


Fin
Econ no 11373
del B. 1282

Dritto rimborso carta stampati L. 400



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N 7585/694/80 protocollo
N 1982 della pratica

IL SINDACO

CF.00065990459

Vista la domanda del Sig S.E.A.L. S.n.c. - Rappr. BASSANI FERDINANDO
per essere autorizzato a Variante al progetto di costruzione di un fabbricato
"C" ad uso civile abitazione in via Fiorillo a Marina di Carrara

Visti

i disegni allegati alla domanda stessa,
il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 2/7/1980 n° 21
la licenza di costruzione del 162 del 27 Giugno 1979
i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene,
il nulla osta dei VV FF,
la legge 17 agosto 1942, n 1150 e 6 agosto 1967 n 765,
la legge Comunale e Provinciale,
i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale,
il regolamento edilizio comunale,

Visto il pagamento degli oneri di cui alla legge 28/1/77 n° 10
(Rev. Tes. n° 7153 del 25/11/82);

AUTORIZZA
XXXXXXXXXX
C O N C E D E

il sig S.E.A.L. S.n.c. - Rappr. Bassani Ferdinando
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate

- appaltatrici del servizio senza corrispondere compensi di sorta,
- 10) Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa
 - 11) Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione,
 - 12) In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile,
 - 13) Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni
 - 14) Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR DD LL 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori,
 - 15) In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento,
 - 16) È fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956
 - 17) Devono inoltre essere rispettate le condizioni della licenza originaria
 - 18) Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive

Al sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggi o della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico della Regione o dell'Ufficio Tecnico Provinciale secondo le competenze vigenti e con l'approvazione degli enti competenti.
L'inizio dei lavori deve essere comunicato a mezzo di messo comunale o di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Sindaco ed all'Ufficio Tecnico della Regione o dell'Ufficio Tecnico Provinciale e con la competenza vigente a norma dell'art. 17 comma 1 della citata legge n. 64/74

- 19) In caso di inosservanza delle norme e modalita esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art 32 della legge 17 agosto 1942 n 1150 e nell'art 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'art 6 della legge 6 agosto 1967 n 765 salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art 13 della legge 6 agosto 1967 n 765,
- 20) Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei piu gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme e punita con ammenda fino a L 1 000 000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L 2 000 000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art 13 della legge 6 agosto 1967 n 765
- 21) L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comportera la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio
- 22) La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria

Carrara li 7 / 12 / 1982

R I L A S C I O — Carrara li —

S C A D E N Z A — Carrara li —

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati

Visto per regolarita procedurale
L INGEGNERE CAPO

Consegnata da

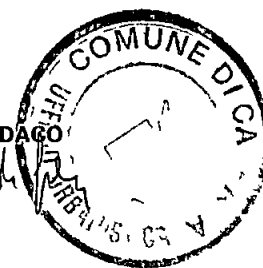
Q. Bui

a mano di

Bonelli

il

9. 12. 1982



- 1) Rilasciando la licenza il Comune non assume nessun impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto ecc) ove queste manchino o siano deficienti rimanendo le medesime a carico del costruttore ai sensi dell'art 10 Legge 6 agosto 1967 n 765

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona essendo il medesimo sottoposto agli obblighi previsti dall'art 24 della legge 17 agosto 1943 n 1150 sull'acquisizione dei relitti e del pagamento dei contributi di miglioria

- 2) La licenza e in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi,
- 3) La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.
Il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta
- 4) In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza,
- 5) E' fatto obbligo al titolare della licenza prima di iniziare gli scavi di fondazione di richiedere ed ottenere il nulla osta (verbale di allineamento e quote) da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale previo accertamento di quanto disposto al punto 14, provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato. Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare al Comune nello spazio di 15 gg la data di inizio dei lavori, quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera mediante appositi stampati da consegnare a mano presso l'Ufficio Urbanistica, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorità Comunale. Il titolare della licenza deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio d'Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc ecc) affinché l'Ufficio stesso possa controllarne la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza
- 6) E' vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portieri nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente,
- 7) Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere munite di infissi giranti all'interno
- 8) Non possono adottarsi persiane che si aprano verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano di marciapiede non è almeno di mt 2,10,
- 9) Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Pratica N

162

Anno 1979

Prot n 17537/1525

IL SINDACO

VISTA la domanda in data 28 Giugno 1977

presentata dal Sig S.E.A.L. S.n.c. di Moretti & Bassani
(CF. 00065990459)

nato a -

residente in Marina di Carrara

Via Fiorillo

n 4

registrata il 28 Giugno 1977

al Prot Generale n 17537

corrispondente al n 1525

di prot

del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato "C" uso civile
abitazione

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n -

particella n - posta in Marina di Carrara

Via Fiorillo

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa,

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n°440 del 3/12/77

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n 15585 del 24/10/1977

VISTA la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di im-
prenditore agricolo, ai sensi dell'art 9, 1° comma, lettera a) della legge
28-1-1977, n 10,

VISTO il parere n **44** della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del **22/12/77**

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n **782** in data **12/4/1978**

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana,

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n 1150 e la legge 6 agosto 1967, n 765,

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n 10,

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn 16 e 17 e 28-5-1975, n 56 e successive modificazioni,

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione,

Vista la legge n°373 del 30/4/76 relativa al contenimento del consumo energetico.-

DISPONE ,

ART 1

Oggetto della concessione

Al Sig **S.E.A.L. di Moretti & Bassani** residente a **Marina di Carrara**
Via **Fiorillo** n 4

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori di **costruzione di un fabbricato "C" uso civile abitazione a Marina di Carrara Via Fiorillo**

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto

ART 2

A) - **Concessione a titolo gratuito**

Trattandosi di caso previsto dall'art 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito

B) - **Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 e degli artt 5, 6, 9, 1° comma, lettera b), 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n 10 è determinato nella misura di Lire **72.631.000,=** a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n **248** del **20/1/1978**

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire **18.157.750,=** relativa agli oneri di urbanizzazione **(vedere fidejussione Toro Assicurazioni in data 26/6/79 per L. 54.473.250,=)**

La quota di L **18.157.750,=** commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1)

C) - **Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 e degli artt 5, 6, 9, 1° comma, lettera b), 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n 10 è determinato nella misura di L **-** a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n **-** del **-**

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il **-** le relative aree, nonché Mq **-** afferenti all'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L = per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree

La quota di L = commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1)

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n = del = rilasciata da =

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire =

ART 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

ART 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art 1 della legge 5 novembre 1971, n 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art 4 - prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilità e di agibilità della costruzione

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro **un anno dal 27/6/79** (1)
dalla data della presente concessione ed ultimati entro **3 (tre)** (2)
anni dalla stessa data

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3)

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4)

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati,
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici

(1) Massimo entro un anno

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art 4 della legge 28-1-1977, n 10)

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-1-1977

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977

ART 6

Prescrizioni speciali



IL SINDACO
Giuseppe Alfano

Carrara addì 27 Giugno 1979

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

IL CONCESSIONARIO

[Handwritten signature]

addì,

2-7-79